

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

SISTEMA SOCIETA'

Le nuove norme comunitarie in tema di ristrutturazione preventiva ed esdebitazione

Avv. Luciana Cipolla – Partner di La Scala Società tra Avvocati e Responsabile del Team Concorsuale

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 26 giugno 2019 la [direttiva \(UE\) 2019/1023](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e con la quale è stata modificata la direttiva (UE) 2017/1132 in tema di ristrutturazione e insolvenza.

Come emergenze dalla lettura dei "considerando" l'obiettivo è, in generale, quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali che derivano dalle differenze tra legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Il legislatore europeo ritiene infatti che la rimozione di tali ostacoli garantisca:

- alle imprese e agli imprenditori sani che si trovino in difficoltà finanziarie di accedere a strumenti di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare;
- agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione, dopo un ragionevole lasso di tempo che preveda anche una riduzione dei tempi di durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Più precisamente la ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle proprie attività e passività o di una qualunque altra parte della struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o, in tutto o in parte, dell'impresa.

Se, per quanto visto sopra, l'obiettivo è, in sintesi, la tutela del debitore, il legislatore europeo non sottovaluta neppure l'impatto che una disciplina efficiente può avere sull'accumulo dei crediti deteriorati. Si sottolinea, infatti, come quadri di ristrutturazione preventiva efficaci dovrebbero poter garantire interventi tempestivi contribuendo così a ridurre il rischio di deterioramento dei debiti in periodi di congiuntura sfavorevole con conseguente attenuazione dell'impatto negativo sul settore finanziario.

Infine deve essere posta particolare attenzione alle PMI, che, precisa la direttiva, rappresentano il 99% di tutte le imprese dell'Unione e sono quelle che hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere salvate poiché devono sostenere costi di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni: per questo motivo le procedure di ristrutturazione devono avere costi contenuti e, ove possibile, essere gestite in ambito stragiudiziale.

Se questi sono alcuni degli obiettivi esposti nei considerando della direttiva i principi chiave che vengono dettati nei trentacinque articoli di cui essa si compone possono essere così

sintetizzati:

- allerta precoce e accesso alle informazioni (art. 3). I debitori devono avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoci, chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Le informazioni relative all'accesso agli strumenti di allerta precoce devono essere pubblicamente disponibili on line e di facile consultazione, specie per le PMI;
- quadri di ristrutturazione preventiva (art. 4). Nel caso in cui sussista una probabilità di insolvenza, il debitore deve poter aver accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurarne la sostenibilità economica, così da tutelare i posti di lavoro e l'attività imprenditoriale.;
- agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva (artt. 5 e ss). Il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva deve poter mantenere il controllo, totale o parziale, dell'impresa. Solo ove occorra gli Stati possono prevedere la nomina di un professionista che assista il debitore nella negoziazione. Il debitore inoltre deve poter beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative. Tale sospensione potrà essere generale, e quindi riferita a tutti i creditori, o particolare, e quindi riguardare solo alcune categorie di questi. Inoltre gli Stati potranno prevedere casi in cui le autorità amministrative o giudiziarie possano rifiutare (e anche revocare) la concessione della sospensione ove ritenuta non necessaria o funzionale agli scopi effettivamente perseguiti. Per quanto concerne la durata della sospensione la direttiva indica come termine congruo quello di quattro mesi.

Gli Stati membri inoltre dovranno prevedere norme che impediscano ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione a debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore.

....Continua la lettura su [Sistema Società, in PlusPlus24Diritto](#)